



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23102

Data: 07/02/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 05/02/2024 relativo all'incontro (23201) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Aosta - Aosta (AO) il 04/02/2024 tra HC Aosta Gladiators U19 (612) e Juniorteams U19 (033).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Guerra Alessio** (n. tessera 75258) ai sensi dell'art. 4.2 del Codice delle penalità per violazione della regola 48.3/4 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Cont Patrick** (n. tessera 68046) della società A.H.C. Neumarkt Egna ASD 033 per violazione degli artt. 4.1 e 9.1 del Codice delle penalità.

D) Motivazione:

Guerra Alessio (n. tessera 75258)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 24.26, veniva inflitta al predetto giocatore una penalità maggiore (5') ed automatica penalità partita per cattiva condotta ai sensi della Regola 48.3/4 del Regolamento Ufficiale di Gioco in quanto caricava con la spalla all'altezza della testa un giocatore avversario (PERINO Dennis) che, dopo essere stato soccorso dal medico in pista ed accompagnato negli spogliatoi, era in grado di riprendere il gioco. Lo stesso tesserato al termine dell'incontro si recava in ospedale per sottoporsi ad ulteriori accertamenti.

Ciò premesso, il fallo di carica all'altezza della testa è sempre potenzialmente idoneo a mettere in pericolo l'incolumità fisica altrui.

Nel caso di specie, la carica è avvenuta utilizzando la spalla e non il bastone e le conseguenze lesive sono riamaste contenute, come dimostra la ripresa del gioco da parte dell'atleta colpito. Ne consegue che la comminanda sanzione disciplinare della squalifica possa essere contenuta in 1 (una) giornata di campionato.

Cont Patrick (n. tessera 68046)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 54.53, veniva inflitta al predetto giocatore una penalità di cattiva condotta 10' (PCC) poiché, dopo essere stato punito con una penalità minore per il fallo di gioco duro, iniziava ad insultare il capo arbitro ed il giudice di linea che lo stava accompagnando in panca, proferendo le seguenti testuali parole: "Sei imbarazzante, non capisci un cazzo" ripetendolo più volte. Quanto sopra ai sensi della Regola 22.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, l'atteggiamento di protesta, pur non trasceso in espressioni ingiuriose nei confronti dei direttori di gara, appare reiterato ed irrispettoso e per questo meritevole di squalifica quantificabile in 1 (una) giornata di campionato.

E) Spese di procedura addebitate:



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2023-2024**

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.H.C. Neumarkt Egna ASD (033).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi